



mansione e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Vista la disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. n. 19/2000 del 3 agosto 2000;

Vista la relazione del Responsabile della Struttura Operativa Centrale Competente della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del 20 giugno 2003, prot. n° RFI/TC.CS.NS/1000.2003, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propone un aggiornamento ai requisiti di conoscenza della lingua italiana di cui alla succitata disposizione 19/2000 del 3 agosto 2000;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare il predetto aggiornamento,

DELIBERA

- Art. 1** Il personale delle Imprese Ferroviarie impiegato nelle attività operative interessanti la sicurezza – condotta, accompagnamento, verifica e formazione dei treni – di nazionalità svizzera del Cantone Ticino dimostra il possesso della sufficiente conoscenza della lingua italiana, di cui alla disposizione n. 19/2000 del 3 agosto 2000, con le modalità particolari di seguito indicate.
- Art. 2** La Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni, formalmente riconosciuta secondo le disposizioni vigenti, preliminarmente allo svolgimento degli esami previsti, accerta la documentazione relativa ai titoli di studio posseduti dal candidato e conseguiti presso istituti scolastici riconosciuti del Cantone Ticino e, se ritenuto necessario, provvede ad un colloquio volto a verificare la capacità dello stesso di comunicare correttamente in lingua italiana. I suddetti titoli di studio devono corrispondere a quelli che si conseguono, secondo l'ordinamento italiano, assolvendo alle scuole dell'obbligo.
- Art. 3** L'esito positivo degli accertamenti, di cui al precedente articolo 2, viene registrato e conservato agli atti in quanto costituisce elemento di valutazione per la sufficiente conoscenza della lingua italiana.
- Art. 4** Ai sensi degli articoli 7 ed 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, la presente disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza.

Roma, 23 GIU. 2003

Michele Elia

